

**CLUB SOMMOZZATORI MESTRE (C.S.M.) –
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA**



STATUTO SOCIALE

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, con sede in Mestre, l'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro denominata "Club Sommozzatori Mestre (C.S.M.) – Associazione sportiva dilettantistica". Essa adotta un distintivo circolare con il disegno di un granchio e la dicitura "CLUB SOMMOZZATORI MESTRE", con sfondo arancio e simbolo e scritta neri.

Art. 2 – SCOPO

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

L'Associazione ha per scopo:

1. la divulgazione dell'attività subacquea sul piano sportivo dilettantistico, sociale, scientifico, culturale, ecologico, sanitario, didattico e artistico.
2. la pratica e divulgazione dell'attività sportiva dilettantistica e le attività aventi attinenza con il mare o con le acque interne, mediante adeguata preparazione per l'esercizio di attività ginnico-sportive, in specie quelle preparatorie ed integrative degli sport a carattere subacqueo, anche ai fini del necessario mantenimento e della verifica pratica dell'efficienza delle persone e dei mezzi tecnici destinati alla propria complessa e specifica attività caratteristica.
3. l'associazione riconosce le Federazioni sportive del CONI, ad alcune delle quali si propone di aderire come alla FIPSAS, in particolare, ma non esclusivamente per quanto riguarda le attività subacquee.
4. l'associazione si propone di collaborare con Università, Enti locali, Enti pubblici, scuole, Associazioni ambientaliste e di promozione sportiva, con il Ministero degli Interni e della Protezione civile e con tutte quelle strutture che possano richiedere il suo intervento e la sua collaborazione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

1. organizzare immersioni guidate con accompagnatore;
2. organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, attività didattiche, manifestazioni culturali e ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali;
3. organizzare uscite a scopo didattico e ricreativo per i Soci, i loro accompagnatori e chiunque dimostri interesse per le attività subacquee;
4. pubblicare notiziari riguardanti le attività associative;
5. realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
6. utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
7. organizzare incontri e serate fra Soci e non soci;
8. condurre e gestire impianti sportivi;
9. per il miglior svolgimento delle attività di cui sopra, sarà possibile acquistare, gestire e/o noleggiare materiali ed attrezzature ritenute necessarie, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria;
10. ai fini di una razionale gestione delle attività, l'Associazione potrà istituire al suo interno specifici settori che le raggrupperanno nel modo considerato più conveniente dal Consiglio Direttivo, ad ogni settore sarà preposto un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo. Ogni settore sarà disciplinato da apposito regolamento particolare redatto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – RESPONSABILITA'

Il Club Sommozzatori Mestre non assume alcuna responsabilità e non risponde in alcun caso dei danni che possono derivare alle persone o alle cose per fatti attinenti alle attività sociali, né per quelli che potessero verificarsi durante, prima o dopo le gare o le iniziative del Club.

All'atto dell'iscrizione il Socio, o se minore il padre o chi ne fa le veci, sottoscriverà il presente statuto e quindi la piena accettazione anche di quanto sopra.

Art. 4 – DURATA

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

L'ammissione al C.S.M. si ottiene presentando domanda scritta accompagnata dal pagamento della quota stabilita, e con l'indicazione della categoria di socio per la quale l'ammissione è richiesta, nonché gli eventuali titoli o requisiti. Il richiedente assumerà la qualifica di socio ad avvenuta ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di non ratificare l'iscrizione; in tal caso, la relativa delibera dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato non più tardi di tre mesi dalla data della domanda; il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Sulla domanda il candidato socio deve esplicitamente dichiarare di aver preso diretta visione ed approfondita conoscenza dello statuto e dei regolamenti e di accettarli totalmente senza eccezioni nonché di applicarne le norme con spirito di assoluta lealtà e trasparenza.

L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- a. assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici;
- b. assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all'art. 8) nel campo sportivo, sociale e civile in genere;
- c. reale condivisione dello scopo sociale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 6 – SOCI

I soci del C.S.M. sono distinti come segue:

- a. **ORDINARI**: sono tutti quei soci i quali intendano perseguire le finalità dell'associazione partecipando alla sua organizzazione ed attività. Essi possono assumere per uno o più anni sociali la qualifica di Sostenitore qualora intendano apportare all'associazione un particolare sostegno economico con il versamento di una speciale quota. Le Associazioni, Fondazioni, o altri Enti possono far parte del C.S.M. soltanto assumendo tale qualifica.
- b. **ONORARI**: sono quei soci, i quali per benemeritenze nei confronti dell'Associazione o per aver svolto attività di particolare interesse rispetto alle finalità del C.S.M. vengono nominati dal consiglio direttivo ad unanimità ovvero con voto unanime dei consiglieri presenti se quelli assenti sono giustificati. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota annuale.
- c. **PARTECIPANTI**: sono coloro che partecipano alle attività sociali versando la sola quota associativa, senza richiedere il tesseramento alla FIPSAS.

Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché all'elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'art. 8.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione a cui l'Associazione aderisce.

Ogni socio deve usare con cura il materiale e/o i mezzi dell'Associazione in modo compatibile con i rispettivi diritti degli altri soci e secondo le norme e limitazioni impartite dal Consiglio Direttivo, dai responsabili di settore e dai regolamenti. Egli è responsabile dei danni arrecati al materiale ed allo smarrimento di qualsiasi cosa di proprietà sociale affidatagli.

Art. 8 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a. dimissione volontaria. Ha efficacia dalla fine dell'anno sociale dandone comunicazione scritta almeno tre mesi prima; esso sarà in ogni caso obbligato a corrispondere l'intera quota relativa all'anno sociale in corso oltre agli eventuali arretrati e quant'altro dovuto.
- b. mancato rinnovo dell'iscrizione annuale. Il socio che non sia in regola con il pagamento della quota sociale da oltre 1 mese è considerato sospeso da ogni facoltà, diritto o prestazione. Trascorsi altri 30 giorni il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza comunicandola all'interessato, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere immediatamente le quote sociali non versate e quant'altro dovuto.
- c. radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere al Collegio dei Probi Viri entro 30 gg. In attesa di tale delibera il socio rimane sospeso a tutti gli effetti. La votazione può essere segreta. La delibera dovrà avvenire per iscritto entro 60 giorni, in mancanza di delibera il ricorso si ritiene accettato e il socio reintegrato.
- d. l'associato radiato non può essere più riammesso.

Art. 9 – ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a. L'assemblea generale dei soci
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente
- d. Il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 10 – ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo. Essa è costituita dai soci ordinari, onorari e partecipanti in regola con i versamenti della quota sociale che abbiamo raggiunto il diciottesimo anno di età.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solamente a soci.

Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 11 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 Dicembre di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo, per il futuro esercizio sociale nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di Novembre.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 12.

Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti nonché qualora per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 12:

- a. L'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche;
- b. L'approvazione del regolamento interno dell'Associazione e delle sue eventuali modifiche;
- c. Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- d. Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 29 del presente statuto.

E' facoltà dell'assemblea di porre il veto ad una decisione del Consiglio Direttivo o destituirlo. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonché qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale d'assemblea viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede dell'Associazione e di cui ogni socio può prenderne visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea. Le votazioni possono essere palesi o a scheda segreta. In quest'ultimo caso il Presidente dell'assemblea nomina almeno tre scrutatori.

Art. 12 – CONVOCAZIONE

Qualora l'assemblea fosse convocata su richiesta dei soci questa dovrà avere luogo entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa o la sede operativa, se diversa, almeno 8 gg. prima della data di convocazione e tramite contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno l'ora e il luogo della riunione e le materie da trattare.

Art . 13 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti salvo quanto stabilito per i casi particolari previsti dal presente Statuto.

Art. 14 – MODIFICHE STATUTO

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 3/4 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre soci fino ad un massimo di undici che restano in carica per quattro anni con possibilità di riconferma. Esso viene eletto a scrutinio segreto dall'assemblea.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza salvo i casi previsti dal presente Statuto, in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e da tutti i presenti.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i consiglieri, a scrutinio segreto o palese: il presidente, il vicepresidente, il segretario generale ed il segretario economo. In caso di decadenza dalla carica di consigliere, dovuta a dimissioni o altri motivi sono chiamati a far parte del Consiglio Direttivo quel socio o quei soci che nell'elezione assembleare hanno seguito nella graduatoria gli eletti. I sostituti rimarranno in carica fino al termine del mandato. Si intende che la decadenza dalla carica di consigliere, valga anche per i revisori dei conti o altri membri effettivi

quali espressamente richiamati dall'art. 9 esclusa l'assemblea fermo restando quanto previsto dall'articolo stesso. I nuovi eletti decadono unitamente al Consiglio Direttivo in carica. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria.

Art. 16 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

Art. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci da annotarsi nel libro soci;
- b. Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c. Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d. Redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non.
- e. Promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative.
- f. Provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea;
- g. Determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento;
- h. Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- i. Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- j. Curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione;
- k. Attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazione allo stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione in nome dell'Associazione.

Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegna organizzativa, finanziaria e patrimoniale al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai soci presso la sede dell'Associazione.

Art. 19 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – SEGRETARIO GENERALE

Il segretario generale coordina e dà esecuzione ai programmi e alle attività del C.S.M. con facoltà di avvalersi, ad esclusione dei casi in cui sono previste sanzioni disciplinari per qualche socio, di eventuali collaboratori; redige con il segretario economo i bilanci preventivo e consuntivo; cura lo schedario dei soci, l'archivio e il funzionamento della segreteria e sovrintende a quant'altro gli sia demandato dallo Statuto, dal regolamento o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – SEGRETARIO ECONOMO

Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; redige con il segretario generale il bilancio preventivo e consuntivo; cura la tenuta dei documenti contabili, provvede ad aggiornare il libro degli inventari ed attende particolarmente alla conservazione del patrimonio sociale.

Art. 22 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisore dei conti è composto di tre membri effettivi, soci eletti a scrutinio segreto dall'assemblea. Esso rimane in carica quattro anni con possibilità di riconferma dei suoi membri. I membri effettivi eleggono nel proprio ambito a maggioranza il presidente del collegio.

I revisori dei conti, assumendo la funzione di Probi Viri si pronunciano in via definitiva sui ricorsi, decidendo in questo caso all'unanimità, presentati dagli interessati contro provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo. Avranno altresì il compito di interpretare le norme del presente Statuto.

Art. 23 – INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONI

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.

Non possono essere chiamati a coprire cariche sociali:

- a. Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni.
- b. Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.
- c. Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 24 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'Associazione inizia al 1° Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno.

Art. 25 – IL BILANCIO ED IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Consiglio Direttivo, nelle persone del Segretario Generale e Segretario Economo, redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 26 – PROVENTI E PATRIMONI

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubbliche e private, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall'Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

Art. 27 – SEZIONI

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con

lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

L'arbitrato avrà sede in Mestre-Venezia ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 29 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'intervento della metà più uno dei soci e con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI.

Il C.S.M. si fa obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui è affiliato.